

**AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE  
DELLA BASILICATA**

**STATUTO**

Potenza, 22 settembre 2008.

## TITOLO 1 : FINALITA' E FUNZIONI

### ART. 1

#### DENOMINAZIONE, SEDE NATURA

1. L' A.P.T., Agenzia di Promozione Territoriale, istituita con la L.R. 4 giugno 2008 n. 7, è un organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata.
2. L' A.P.T. ha sede legale in Potenza, ha un Ufficio a Matera e può istituire proprie strutture ed altri Uffici periferici nelle zone ritenute di alta valenza turistica.  
Ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale tecnostruttura composta da competenze specialistiche per l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione in materia di promozione turistica e territoriale, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile, gestionale e tecnica.

### ART 2

#### FINALITA'

1. L'Agenzia, nell'ambito dei compiti previsti dall'art. 11 della L.R. 7/2008, ha lo scopo di promuovere, in raccordo con la programmazione regionale, lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in maniera integrata, l'insieme delle risorse storiche, naturali, culturali e paesaggistiche locali, compresi i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locale, per aumentare l'attrattività turistica del territorio e favorire nuove forme di sviluppo economico.

### ART 3

#### PATRIMONIO

Il patrimonio dell' Agenzia è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Agenzia di Promozione Territoriale ivi compresi i beni mobili ed immobili precedentemente appartenenti all'Azienda di Promozione turistica della Basilicata istituita con L.R. n° 34/96 e soppressa ai sensi del comma 1 dell'art. 10 della L.R. n° 7/2008.
- b) dal patrimonio di altri enti acquisito in virtù di trasferimento, incorporazione e devoluzione ai sensi di legge;
- c) da eredità, lasciti, donazioni ed attribuzioni a titolo gratuito, secondo quanto previsto dal successivo art. 7 comma 4°;
- d) da ogni altro apporto o incremento di carattere patrimoniale.

## ART. 4

### ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE

1. L'Agenzia, su incarico della Giunta Regionale predispone il Piano turistico Regionale (P.T.R) di cui all'art. 4 della L.R. 7/2008.
2. L'Agenzia, in attuazione del piano turistico regionale ed entro tre mesi dalla sua approvazione da parte del Consiglio, elabora le linee guida della Promozione turistica previa consultazione del tavolo tecnico del turismo, di cui all'art. 16 della L.R. n° 7/08, e validazione del Comitato di indirizzo di cui all'art. 13 della L.R. n° 7/08. Le linee guida della promozione turistica contengono in particolare le seguenti indicazioni:
  - a. L'andamento della domanda turistica nazionale ed estera e lo sviluppo dell'offerta nella Regione;
  - b. Gli obiettivi generali verso cui l'attività promozionale deve essere rivolta e i risultati attesi in relazione alle finalità della programmazione regionale;
  - c. La quota delle risorse finanziarie da destinare alle attività promozionali dell'offerta turistica regionale;
  - d. I criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli obiettivi;
  - e. I raccordi con le altre azioni regionali nei diversi settori di interesse turistico.
3. L'Agenzia redige il piano di attività annuale da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale, giusta previsione dell'art. 5 della L.R. n° 7/08. Per la definizione e l'attuazione del programma annuale, ai fini della promozione del territorio e dello sviluppo locale, l'Agenzia utilizza di norma gli strumenti della programmazione negoziata, con particolare riferimento ai progetti integrati territoriali.

## ART. 5

### ATTIVITA' DI PROMOZIONE TERRITORIALE

1. Per perseguire le proprie finalità l'Agenzia:
  - a) promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale;
  - b) promuove, anche in forma integrata, i prodotti di particolare pregio che caratterizzano il territorio lucano in riferimento allo sviluppo territoriale;
  - c) favorisce lo sviluppo di aggregazioni, sistemi, reti e altre modalità connettive di attività promosse da soggetti pubblici o privati, singoli o associati, atte a favorire l'integrazione armonica e compatibile tra le politiche del turismo, del governo del territorio e dello sviluppo economico sostenibile, concorrendo ai processi di sviluppo locale;
  - d) individua gli strumenti tecnici per il finanziamento dei progetti di sviluppo turistico locale, predisposti in forma associata da soggetti pubblici e privati, per l'attuazione degli interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica ed alla

valorizzazione delle potenzialità socio-economiche del territorio;

- e) propone le linee guida triennali di promozione turistica, di cui all'art. 5 della presente legge;
- f) effettua, avvalendosi anche di Unioncamere Basilicata, studi ed analisi dei mercati per conoscere le tendenze e l'evoluzione della domanda, con formulazione di proposte ai competenti organismi regionali;
- g) fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per consentire di elaborare i progetti di sviluppo turistico in modo mirato;
- h) promuove manifestazioni, eventi e ogni altra iniziativa di interesse turistico, in concorso con enti, associazioni, consorzi di operatori turistici ed organismi culturali, comprese le associazioni pro-loco esistenti sul territorio;
- i) espleta attività di assistenza agli enti locali per l'istituzione di uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T.;
- j) fornisce assistenza tecnica, consulenza ed informazione in materia di promozione turistica a supporto dell'organizzazione e gestione di sistemi turistici locali e di altre forme organizzative stabili ed effettive, idonee a creare l'offerta di prodotti turistici integrati;
- k) provvede, in collaborazione dei competenti Dipartimenti Regionali e a supporto dell'Osservatorio Turistico Regionale, a rilevare i dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza dell'offerta ricettiva regionale, compresi gli agriturismi;
- l) provvede, altresì, alla trasmissione mensile, dei dati di cui alla lettera k), all'ISTAT, alla Regione, alle Province ed ai Comuni nel cui territorio sono presenti più di tre strutture ricettive omogenee;
- m) predispone le procedure per le attività di cui alle lettere k) e l);
- n) fornisce assistenza tecnica agli operatori di categoria ed associazioni del settore turistico per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
- o) pubblicizza, previa validazione del Comitato d'Indirizzo e la consultazione del Tavolo Tecnico sul Turismo, entro il 30 settembre di ogni anno le linee guida promozionali annuali per l'anno successivo a quello in corso;
- p) cura la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo ed informativo, pubblicitario ed editoriale, anche attraverso strumenti pubblicitari e mezzi di informazione;
- q) svolge attività di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa, nazionale ed internazionale e degli "opinion leader";
- r) stipula apposite convenzioni con tour-operator e operatori turistici, singoli o associati, per operazioni di cooperazione e co-marketing, allo scopo di promuovere l'effettivo sviluppo delle attività turistiche e delle strutture turistiche regionali;
- s) esercita in ambito locale, quale organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, tutte le altre funzioni in materia di turismo che non siano state demandate dalle leggi ad altri organismi o enti locali.

2. l'Agenzia, al fine di incoraggiare l'attività espletata dalle Associazioni pro-loco nel quadro della promozione turistica ed in considerazione dei compiti di interesse pubblico svolti, può concedere contributi alle predette Associazioni secondo le modalità ed entro i limiti fissati dall'art. 28 L.R. 7/08.

## ART. 6

### ATTIVITA' CON ALTRI SOGGETTI

- l) L'Agenzia può espletare compiti ad essa affidati da soggetti pubblici in materia di promozione turistica; in tali ipotesi i rapporti intercorrenti tra l'Agenzia ed i soggetti pubblici sono regolati da apposite convenzioni o accordi.

- 2) L'Agenzia, quale organismo tecnico, strumentale e operativo della Regione, partecipa a studi e programmi inerenti al turismo finalizzati allo svolgimento dei compiti affidati ed alla formulazione di proposte ai competenti organismi regionali.

## ART. 7

### STRUMENTI OPERATIVI

1. L'Agenzia per l'attuazione delle proprie finalità provvede mediante la propria struttura organizzativa e, qualora ricorrano necessità operative, mediante forme di lavoro flessibile riconosciute dalla legge. Ove si verificano necessità di ricorrere a prestazioni che richiedono particolari specializzazioni ed opere dell'ingegno o di invenzioni industriali tutelate da leggi, può affidare incarichi di collaborazione professionale a soggetti esterni singoli o associati, nel pieno rispetto dei criteri e modalità di cui alle norme vigenti.
2. L'Agenzia può compiere tutte le operazioni finanziarie coerenti con i propri fini istituzionali nonché contrarre prestiti con o senza garanzia dei contratti da stipularsi con terzi.
3. L'Agenzia può accettare donazioni, eredità, legati ad attribuzioni a titolo gratuito in qualsiasi forma, se ritenuti vantaggiosi.
4. L'Agenzia, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può promuovere attività di qualificazione professionale in materia di turismo.
5. L'Agenzia compie tutte le altre operazioni e tutti gli atti consentiti dalla legge per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la costituzione di organismi societari in house o fondazioni e la partecipazione ad imprese sociali, associazioni, cooperative sociali ed altri organismi senza scopi di lucro.

## ART. 8

### FONTI DI FINANZIAMENTO

1. L'Agenzia provvede al raggiungimento dei propri scopi mediante:
  - a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;
  - b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;
  - c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte di enti locali territoriali, di altri enti pubblici committenti connessi all'esercizio di incarichi affidati all'Azienda;
  - d) contratti di sponsorizzazione;
  - e) eventuali donazioni e lasciti;
  - f) ogni altra entrata legittima e ammessa dalla legge.

## TITOLO II: ORGANI ISTITUZIONALI

### ART. 9

#### **ORGANI DELL'AGENZIA**

1. Sono organi dell'Agenzia:

1. Il Comitato di indirizzo;
2. Il Direttore Generale;
3. Il Collegio dei Revisori.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono nominati e si rinnovano secondo le modalità previste dalla L.R. n° 7/08.

## **ART. 10**

### COMITATO DI INDIRIZZO

1. Il Comitato d'indirizzo previsto dall'art. 13 della L.R. n° 7/08 è composto dal Direttore Generale dell'Agenzia e dai Direttori Generali dei Dipartimenti: "Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana", "Ambiente, Territorio, Politiche della Sostenibilità", "Attività Produttive, Politiche dell'Impresa, Innovazione Tecnologica" e "Formazione, Lavoro, Cultura e Sport".
2. Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente della Giunta Regionale o dell'Assessore delegato che lo presiede, per indirizzare, a livello regionale, l'attività operativa di promozione e verificare le modalità attuative e i risultati delle azioni programmate.

## ART. 11

### IL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dalla Giunta Regionale tra persone in possesso di riconosciute competenze, professionalità ed esperienze nella promozione territoriale e turistica.
2. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e i poteri di gestione, adotta i seguenti provvedimenti:
  - a) lo statuto dell'Agenzia;
  - b) le linee guida triennali della promozione turistica;
  - c) piano di attività annuale;
  - d) il bilancio di previsione e relative variazioni ed il conto consuntivo annuali;
  - e) il regolamento amministrativo/contabile;
  - f) il regolamento relativo alla dotazione organica e la organizzazione degli uffici e relative variazioni;
  - g) il reclutamento del personale ai sensi della normativa vigente.
3. Il Direttore Generale ha la responsabilità delle funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività dell'Agenzia assicurandone l'unitarietà d'azione.
4. Ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, il Direttore Generale:
  - a) adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento o l'attività dell'Agenzia;
  - b) organizza ed assegna le risorse umane strumentali e finanziarie dell'Agenzia ed esercita i poteri di spesa, fatte salve le competenze attribuite ai dirigenti;
  - c) organizza la struttura dell'Agenzia, affida gli incarichi al personale e ne determina i trattamenti accessori;
  - d) provvede alla gestione dei rapporti istituzionali.

## ART. 12

### COMPETENZE DEL DIRETTORE GENERALE

- 1) Il Direttore Generale nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 10:
  - a) Predispone la relazione programmatica del Bilancio di Previsione.
  - b) Adotta il Bilancio di previsione, le relative variazioni ed i relativi assestamenti ed il Conto Consuntivo annuale e gli atti ad essi allegati.
  - c) Provvede alla designazione e alla nomina dei rappresentanti dell'Agenzia negli organi ove sia prevista la partecipazione dell'A.P.T.
  - d) Adotta i provvedimenti di acquisto e cessione, ovvero relativi a diritti reali concernenti beni immobili, salva la competenza dei dirigenti alla predisposizione di tutti gli atti conseguenti a tali provvedimenti.
  - e) Promuove e resiste alle liti, con facoltà di conciliare e transigere, nonché di concludere accordi.
  - f) Affida gli incarichi nella ipotesi di cui all'art. 7 comma 1, del presente Statuto.
  - g) Adotta i provvedimenti di assunzione, di nomina e cessazione del rapporto di lavoro del personale dell' Agenzia, secondo la vigente legislazione, nonché l'inquadramento di unità del personale a seguito di comando, trasferimento e mobilità.
  - h) Adotta i provvedimenti relativi alle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 21 della legge Regionale n° 7/08.
  - i) Esercita il controllo sull'andamento delle attività dell'Azienda, avuto anche riguardo agli obiettivi fissati, avvalendosi di un proprio staff composto di tre figure professionali specialistiche di sua fiducia.
  - j) Verifica la rispondenza dei risultati della gestione e gli obiettivi programmati e, nei casi di mancato conseguimento adotta i relativi provvedimenti.
- 2) Il Direttore generale procede alla nomina dei componenti del nucleo di valutazione ai sensi di legge e sulla base delle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie locali (Area della Dirigenza e dipendenti).
- 3) Nel quadro delle competenze stabilite dal regolamento di riorganizzazione, i dirigenti hanno poteri di firma con efficacia esterna e interna.

## ART. 13

### COMPENSI - INDENNITA' - RIMBORSI

Il compenso del Direttore Generale dell'Agenzia è definito dalla Giunta Regionale assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti generali della Regione.

## ART. 14

### IL COLLEGIO DEI REVISORI

1. Il Collegio dei revisori dei Conti è composto di tre membri nominati dal Consiglio regionale.
2. I membri del collegio dei revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili e almeno uno di essi deve avere una anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.
3. Il Consiglio regionale nomina il revisore presidente che avrà il compito di convocare il collegio stesso.
4. Il Collegio dei Revisori svolge le proprie funzioni per lo stesso periodo di durata in carica

del Presidente della Regione, e comunque, svolgendo atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Direttore Generale.

## ART. 15

### COMPITI DEI REVISORI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'Agenzia, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività della stessa, ai programmi, ai criteri ed alle direttive della Regione ed ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.  
In particolare il Collegio:
  - a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell' Agenzia;
  - b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento, sulle variazioni allo stesso e sul rendiconto generale (Conto Consuntivo);
  - c) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni;
2. Il Presidente del Collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza al Direttore Generale;
3. Il Presidente del Collegio riferisce alla Giunta Regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al Collegio di riferire su aspetti specifici della gestione;
4. I Revisori dei Conti, per l'esercizio delle funzioni indicate nei commi precedenti, possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione ed hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Agenzia.

## ART. 16

### VERIFICHE DI CASSA

1. Le verifiche di cassa devono dare conto della giacenza di cassa, nonché, dei mandati e delle reversali emessi e non estinti alla data della verifica, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi concernenti le riscossioni non avvenute ed i pagamenti non effettuati.

## ART. 17

### INDENNITA'

Al presidente ed ai componenti del Collegio dei Revisori spetta una indennità determinata dal comma 2 dell'art. 17 della Legge Regionale n° 7/2008 istitutiva dell'Agenzia.

## ART. 18

### REGOLAMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA E DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. L'Agenzia adotta il proprio regolamento della dotazione organica e dell'organizzazione degli Uffici successivamente all'approvazione dello Statuto nel quale, secondo i principi indicati nelle leggi vigenti e nel presente Statuto, saranno, tra l'altro, disciplinati:
  - la dotazione organica;
  - le attribuzioni delle strutture organizzative (comprehensive di quelle di staff del D.G.) ed i criteri di organizzazione del lavoro;
  - le attribuzioni e le competenze dei dirigenti, dei funzionari e i compiti degli altri dipendenti dell' Agenzia;
  - le modalità di assunzione del personale a tempo indeterminato;
  - le modalità di assunzione del personale con rapporto di lavoro flessibile;
  - le modalità di conferimento degli incarichi a figure professionali specialistiche.
2. L'Agenzia adotta altresì ogni altro regolamento ritenuto necessario.

## ART. 19

### TRASPARENZA DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Agenzia adotta le misure organizzative idonee a garantire la pubblicità e l'accesso agli atti, nonché la partecipazione ai procedimenti di competenza secondo le modalità e con i limiti previsti dalle leggi vigenti e dall'apposito regolamento.
2. L'Agenzia adotta tutte le misure idonee a garantire la più ampia informazione agli utenti, agli operatori del settore, alle associazioni di categoria, alle realtà locali organizzate.

## ART. 20

### DIRIGENZA

- 1) Il personale dirigenziale dell' Agenzia è inquadrato nella qualifica unica dei dirigenti. Ad esso si applica la disciplina normativa prevista dalla L.R. 12/96 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle norme contrattuali.
- 2) I compiti e le attribuzioni del personale dirigenziale saranno disciplinati dal Regolamento della dotazione Organica e dell'organizzazione degli Uffici.

## ART. 21

### APPALTO LAVORI E FORNITURA

1. Per il perseguimento dei fini istituzionali si provvede all'appalto dei lavori, alla fornitura dei beni e dei servizi in genere, alle vendite e agli acquisti mediante asta pubblica, licitazione privata ed ogni altro sistema consentito dalla legislazione vigente, statale e regionale, e dal regolamento amministrativo-contabile.
2. Il ricorso ad altre modalità di affidamento nel rispetto delle disposizioni di legge, è deliberato dal Direttore Generale.

## TITOLO IV: GESTIONE FINANZIARIA

### ART. 22

#### GESTIONE FINANZIARIA

- 1) La gestione finanziaria e di bilancio dell' A.P.T. è svolta in conformità alla normativa all'uopo prevista dal codice civile.
- 2) Essa è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

### ART. 23

#### BILANCIO DI PREVISIONE

1. L'esercizio finanziario dell'A.P.T. decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare.
2. Il Bilancio di previsione è redatto, in termini di competenza e di cassa, in conformità ai principi della legislazione statale e regionale in materia.
3. Il progetto di bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa del Direttore Generale che lo accompagna, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti per il controllo di competenza.
4. Il bilancio di previsione viene adottato dal Direttore Generale entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce e viene trasmesso alla Giunta Regionale nei termini e con le modalità previste dalle leggi regionali vigenti per il controllo, corredato dalla relativa documentazione, dalla relazione illustrativa e dal parere di cui al comma precedente.

### ART. 24

#### ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA DEL BILANCIO

1. Qualora eccezionali cause contingenti non consentano l'approvazione del Bilancio entro il 31 ottobre e, comunque prima che inizi l'esercizio cui il bilancio si riferisce, il Direttore Generale adotta apposito atto di autorizzazione all'esercizio provvisorio, da inviare alla Giunta Regionale nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti, per il relativo controllo, sulla base, dell'ultimo bilancio approvato;  
L'esercizio provvisorio è autorizzato per un periodo massimo di tre mesi e consente la gestione di 1/12 degli stanziamenti delle spese per ciascun mese di tale esercizio, salvo che non si tratti di spese obbligatorie dovute per legge e non frazionabili in dodicesimi o previste per l'attuazione di progetti e iniziative affidate dalla Regione all'A.P.T., per le quali non scatta il predetto vincolo;  
Qualora il bilancio, regolarmente approvato dal Direttore Generale non sia esecutivo entro il 1° gennaio dell'esercizio cui lo stesso si riferisce, nelle more dell'approvazione del documento da parte dell'Organo di Controllo, è consentita la gestione provvisoria del bilancio, secondo la disciplina della L.R. 34/01;

## ART. 25

### RENDICONTO (CONTO CONSUNTIVO)

1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto del patrimonio, del conto economico e di una relazione illustrativa;
2. Il conto consuntivo è adottato dal Direttore Generale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio.
3. Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nel comma precedente.
4. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'Agenzia dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio che incidono sul conto consuntivo.
5. Il provvedimento di approvazione, unitamente alla relazione illustrativa ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, è trasmesso alla Giunta Regionale per l'esercizio del controllo nei termini e nei modi previsti dalla legge regionale vigente.

## ART. 26

### REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO-CONTABILE

1. L'Agenzia adotta il regolamento amministrativo-contabile i cui contenuti devono uniformarsi alle disposizioni della Regione Basilicata in materia di bilancio e contabilità.

## TITOLO V: CONTROLLI

### ART. 27

#### CONTROLLO SUGLI ATTI

1. Sono soggetti al controllo di legittimità e di merito della Giunta Regionale, gli atti dell'A.P.T. concernenti:
  - a. la relazione programmatica del bilancio di previsione;
  - b. il bilancio di previsione, i relativi assestamenti e le variazioni che non siano disposti in attuazione di norme statali e regionali o di deliberazioni della Giunta Regionale;
  - c. il conto consuntivo annuale;
  - d. lo Statuto;
  - e. il Regolamento amministrativo-contabile;
  - f. il Regolamento della dotazione organica e dell'organizzazione degli uffici.
  - g. Il reclutamento del personale ai sensi della normativa pubblica regionale in vigore;
2. Le procedure e le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di approvazione degli atti sono stabilite dalle vigenti leggi regionali.

## TITOLO VI: MODIFICHE DELLO STATUTO

### ART. 28

#### MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Ogni proposta di modifica del presente Statuto deve essere adottata con apposito provvedimento del Direttore Generale e sottoposta all'approvazione della Giunta Regionale.

ART. 29

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, è fatto pieno rinvio a tutte le disposizioni legislative e regolamentari comunque relative ed inerenti all'attività dell'Agenzia.